

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali Titolo VI - Degli atti processuali

Art. 133 Pubblicazione e comunicazione della sentenza

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata [c.p.c. [188](#), [327](#), [328](#), [330](#), [367](#), [442](#), [448](#), [479](#); disp. att. c.p.c. [64](#)].

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo [325](#). [c.p.c. [136](#), [627](#)].